

**Intervento alla Commissione Lavoro della Camera del
COMITATO AMBIENTE E SALUTE TEATRO SCALA
DAL CASO “TEATRO ALLA SCALA” UNA PROPOSTA**

La sintetica ricostruzione della storia dell'amianto al Teatro alla Scala (scoperta della sua presenza, richiesta della bonifica, avvio della sorveglianza sanitaria e iniziative legali per il risarcimento a favore delle vittime), ci porta a conclusioni di valenza generale ed a formulare una proposta operativa e dunque legislativa per tutte le situazioni simili alla nostra.

1. L'informazione ai lavoratori circa la presenza dell'amianto al Teatro, non è stata fornita ai lavoratori, né è stata predisposta adeguata formazione per prevenire i rischi, né sono state adottate misure adeguate di protezione, sia ambientali che individuali. I lavoratori hanno avuto la percezione dei rischi da esposizione all'amianto, solo in conseguenza di malattie e decessi di lavoratori a causa di malattie asbesto correlate.

2. La Direzione del Teatro ha minimizzato i rischi e la stessa presenza dell'amianto, provvedendo alle bonifiche in modo frammentario, e non informando i lavoratori e i sindacati e la stessa ASL se non a bonifica avvenuta.

3. Il Comitato Ambiente e Salute del Teatro insieme alla Confederazione Unitaria di Base Informazione e Spettacolo, hanno iniziato fin dalla loro costituzione in Teatro nel 2008 un lavoro sistematico di analisi dei problemi e di sensibilizzazione dei lavoratori. A livello generale, negli anni precedenti la presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro era stata analizzata in modo non scientifico, solo in base a pressioni locali o a suggestioni vere ma parziali: persino le leggi del Parlamento e/o del Governo elencano tra i luoghi di lavoro con presenza di asbesto quasi esclusivamente le grandi aziende manifatturiere, non quelle di servizi e tanto meno i luoghi di produzione di spettacoli dal vivo come la Scala.

4. In tale quadro, fino al giugno 2005, i lavoratori della Scala non erano nelle condizioni soggettive di poter presentare domanda di riconoscimento della loro esposizione all'amianto al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali, entro la scadenza prevista dal Decreto n° 295 del 27.10.2004 (il quale, per la presentazione della domanda per i medesimi benefici previdenziali, stabiliva "l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto"). Di conseguenza, negli anni successivi, il Comitato e la CUB. concentrarono la loro azione sindacale sulla prevenzione e sul riconoscimento dello stato di esposti (o ex esposti) all'amianto, ai fini della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente.

5. Il passaggio fondamentale avvenne l'ottobre 2013 con il riconoscimento da parte della ASL di Milano dello stato dei lavoratori della Scala come ex esposti all'amianto, e quindi soggetti alla sorveglianza sanitaria, secondo la classificazione della Regione Lombardia nelle categorie: Alta, Media, Bassa esposizione secondo le norme previste nel Piano Regionale Amianto Lombardia P.r.a.l n°8 1526 del 22/12/2005.

Riteniamo che la suddetta metodologia di classificazione possa e debba essere adottata dal Legislatore a livello nazionale.

Il Comitato Ambiente e Salute e del Teatro alla Scala insieme alla CUB. propone al Legislatore:

6.1 Adottare a livello nazionale la metodologia di classificazione degli esposti prevista dal Piano Regionale Amianto Lombardia.

6.2 Riaprire i termini per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, come previsto dal comma 8 della legge 257 del 1992 come modificato dal successivo Decreto 271 del 1993. In particolare, evidenziamo che in tali leggi non venivano posti livelli minimi di fibre/litro per determinare l'esposizione. Questa potrà essere determinata attraverso l'esame da parte delle ASL delle attuali o precedenti condizioni lavorative, nell'ambito della redazione del Registro degli ex esposti all'amianto, prendendo come riferimento ancora la normativa vigente in Regione Lombardia. p.r.a.l. approvato dalla giunta regionale lombarda n°8/1526 del 22/12/2005)

6.3 Riconoscere l'origine professionale della malattia provocata dall'asbesto. La presenza di decine di casi di malattie asbesto correlate tra lavoratori e lavoratrici del Teatro alla Scala, ci portano a formulare una richiesta a codesta Commissione affinché individui un correttivo alla esclusività delle decisioni di riconoscimento dell'origine professionale, facente capo all'INAIL. Secondo la normativa attuale, a fronte della conclusione negativa della procedura amministrativa, al lavoratore o suoi eredi rimane solo la possibilità di ricorso alla Magistratura. Una modifica che avrebbe la conseguenza positiva della riduzione del contenzioso davanti al Giudice, potrebbe essere quella del confronto già nella fase istruttoria presso l'INAIL, tra l'Istituto stesso, l'ASL che certifica l'avvenuta esposizione all'amianto il lavoratore soggetto dell'invio del primo certificato di malattia professionale e il medico legale del patronato.

6.4 Le risorse necessarie. Le proposte suddette, se recepite nella Legislazione, porterebbero ad un incremento degli oneri a carico dell'INPS. Tale incremento potrà essere bilanciato secondo la proposta seguente:

6.4.1 Per i lavoratori addetti in aziende che hanno versato i contributi previdenziali dell'assicurazione supplementare obbligatoria contro l'asbestosi, i maggiori oneri dovranno essere coperti attraverso apposita voce del bilancio dell'INAIL; l'Istituto infatti può vantare un cospicuo avanzo (oltre 1 miliardo all'anno e oltre 20 miliardi di attivo nel suo bilancio generale) tra quanto raccolto dai contributi dei datori di lavoro e quanto destinato alle prestazioni conseguenti a infortuni e malattie professionali.

6.4.2 Per i lavoratori di aziende che non hanno versato i contributi suddetti, pur avendo esposto i suoi lavoratori al rischio asbesto, si dovrà rendere più efficace il recupero delle somme non versate, e prevedere forme di ravvedimento che premiano l'applicazione certificata delle norme di prevenzione.

6.5 Riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori del Teatro alla Scala e/o di altri settori per i quali non si siano verificate le condizioni di consapevolezza dei propri diritti circa il decreto e la possibilità di presentare domanda da parte di quanti siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

Roma, 27.11.2018